

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 47

(Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

5.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 1/2015

2 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 1/2015